

Associazione “Gruppo di Pisa”
Regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo
(approvato dall’Assemblea il 19 ottobre 2018)

Art. 1. Elettorato attivo

Hanno il diritto di voto i soci che risultano iscritti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni e in regola col pagamento delle quote associative, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, entro il 15 febbraio dell’anno di svolgimento delle elezioni, pubblica l’elenco aggiornato dei soci iscritti.

Il pagamento delle quote associative deve essere effettuato entro le ore 12 del giorno della votazione.

Art. 2. Elettorato passivo

Il diritto di elettorato passivo per l’elezione a componente del Consiglio Direttivo è riservato ai soci titolari del diritto di elettorato attivo, ripartiti nelle seguenti categorie: a) Professori universitari ordinari; b) Professori universitari associati e ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratti di tipo B; c) Ricercatori universitari a tempo determinato con contratti di tipo A ed iscritti da almeno tre anni continuativi non appartenenti ad alcuna delle categorie indicate.

La candidatura, unitamente al curriculum vitae, deve essere comunicata, anche a mezzo di posta elettronica, al Presidente e al Segretario dell’Associazione tra quarantacinque e trenta giorni prima della data dell’Assemblea generale in cui procedere all’elezione del Consiglio stesso. Il candidato deve indicare l’appartenenza ad una delle categorie di cui al comma precedente e l’Ateneo di provenienza. L’eventuale rinuncia alla candidatura deve avvenire entro quindici giorni antecedenti la data della tornata di voto.

Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nel periodo precedente la data delle elezioni anche mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione.

Art. 3. Operazioni elettorali

La scheda elettorale, predisposta dal Consiglio Direttivo in carica, deve recare al proprio interno l’indicazione delle candidature in ordine alfabetico (cognome, nome); alla sinistra di ogni candidato è posto un riquadro per l’espressione del voto.

Ciascun elettore può esprimere fino a quattro preferenze.

Qualora siano presenti candidati di entrambi i generi, l’elettore non può esprimere tutte e quattro le preferenze per candidati dello stesso genere, pena la nullità del voto.

Il Consiglio Direttivo in carica organizza le operazioni elettorali in modo da garantire la massima partecipazione al voto e la correttezza delle stesse operazioni.

Art. 4. Seggio elettorale

Prima della votazione, si insedia il seggio elettorale presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri in carica o, in sua assenza, dal più anziano dei componenti presenti. Compongono il seggio anche due scrutatori tratti tra i soci presenti all’Assemblea.

Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali: a) l’elenco dei soci aventi diritto al voto, previa verifica da parte del Tesoriere di coloro i quali sono in regola col pagamento delle quote associative ai sensi dell’art. 1; b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del dieci per cento; c) due penne a sfera identiche; d) duplice copia delle tabelle di scrutinio; e) un’urna per contenere le schede.

Art. 5. Espressione del voto

Il voto è personale, libero e segreto e si esprime tracciando un segno univoco nel riquadro a fianco dei candidati scelti.

Le schede che contengono un numero di preferenze maggiore di quello consentito sono nulle.

Ogni elettore, riconosciuto idoneo al voto, viene contrassegnato nell'elenco degli aventi diritto, riceve una scheda e una penna. Egli esprime il proprio voto in modo riservato e, una volta ripiegata, depone la scheda nell'urna e riconsegna la penna.

Art. 6. Scrutinio e proclamazione dei risultati

Appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio, constata la regolarità delle operazioni di voto, estrae dall'urna le schede e, dopo averle conteggiate, le scruta, leggendo ad alta voce ogni singolo voto scrutinato.

Contemporaneamente, gli scrutatori annotano il voto nelle tabelle di scrutinio.

Terminate le operazioni di scrutinio, viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fermo restando che nessuna delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, può avere in Consiglio direttivo un numero di rappresentanti superiore a tre.

Gli eletti soprannumerari di una medesima categoria sono esclusi a beneficio dei candidati delle altre categorie prescelti in base ai voti ottenuti. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non vi siano, si procede a ritenere comunque eletti i candidati soprannumerari esclusivamente in base ai voti ottenuti e sino alla concorrenza dei posti da ricoprire.

Nel caso in cui una delle categorie indicate sia rappresentata da un solo candidato, è richiesto per l'elezione il raggiungimento di un numero di voti pari almeno al 10% dei votanti. Ai fini di questo computo percentuale si utilizzerà il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.

Laddove risultino eletti due (o più) candidati provenienti dallo stesso Ateneo, anche se appartenenti a categorie diverse, si procede all'esclusione del candidato che, fra quelli, abbia ottenuto meno voti e alla sostituzione con il primo (o i primi) dei non eletti nella medesima categoria.

In caso di parità tra più candidati della medesima categoria, sono eletti i più giovani di età anagrafica.

Il presidente del seggio dà immediata notizia dell'esito al Presidente del Gruppo di Pisa in carica, che provvede alla proclamazione degli eletti e a comunicare senza ritardo tale esito ai diretti interessati.

Nell'eventualità in cui, per mancanza e/o insufficienza di candidature o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea non riesca a formare in tutto o in parte il nuovo Direttivo, permane in carica il Direttivo uscente per il periodo di un anno fino alla successiva Assemblea generale in cui si provvederà ad una nuova elezione. Tuttavia, se i nuovi componenti eletti sono almeno quattro, costoro subentrano comunque al Direttivo uscente e, nell'Assemblea successiva, si provvederà all'elezione dei soli componenti mancanti.